

Spett.le**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: infrastrutture@arera.it**Prot. n. 815 del 26/01/2018****Osservazioni al documento di consultazione 683/2017/R/EEL****“APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO TOTEX NEL SETTORE ELETTRICO.
Primi orientamenti per l’introduzione di schemi di regolazione incentivante fondati sul
controllo complessivo della spesa”**

Il presente documento riporta le osservazioni e le proposte del Gruppo Acea (di seguito: Acea) in merito agli orientamenti espressi dall’Autorità circa la introduzione del nuovo approccio di regolazione basato sul controllo della spesa complessiva degli operatori di rete, cosiddetto *approccio totex* (di seguito anche: *totex*), in prima consultazione con il documento 683/2017/R/EEL (di seguito: DCO).

SI. Osservazioni e considerazioni di carattere generale sull’adozione dell’approccio totex e in particolare sui riflessi per i consumatori.

L’approccio *totex* così come declinato nel DCO in parola e in considerazione della più volte richiamata esperienza già maturata nell’ambito della regolazione britannica, rappresenta al momento un approccio sfidante in relazione alla tempistica di implementazione proposta e alle peculiari caratteristiche dei differenti sistemi regolatori, che in Italia vedono l’esistenza di un operatore della distribuzione principale.

Proprio in relazione a quanto appena esposto, si ritiene che l’applicazione dell’approccio in questione non possa che avvenire a partire dal sesto periodo regolatorio e, quindi, a partire dal 2024, chiedendo la contestuale costituzione di tavoli di lavoro tra il Regolatore e gli operatori per l’approfondimento e la condivisione di elementi di dettaglio, tra cui quelli che nel prosieguo verranno esposti.

Con particolare riferimento a quanto esposto nei paragrafi 7.10 e 7.14, in ordine all'attività di *benchmarking* che l'Autorità intende svolgere, anche su scala internazionale, per la valutazione delle previsioni di spesa formulate dalle imprese nei loro *business plan*, preme rilevare che l'opera di comparazione di tali previsioni, tanto più se compiuta su scala internazionale, non potrà non prevedere meccanismi di adeguamento alle realtà di contesto del nostro Paese e, nell'ambito del Paese stesso, di peculiarità legate alle diverse dimensioni degli operatori di distribuzione, alle loro possibilità di realizzare economie di scala e ai contesti ambientali in cui operano (contesti urbani di particolare complessità). In tal senso, si auspica che il Regolatore intenda coinvolgere gli operatori nella definizione degli strumenti di *cost assessment*.

Nel comprendere a pieno la necessità del Regolatore di predisporre una *baseline*, al fine di evitare da parte degli operatori una sovrastima di carattere prudenziale della spesa, si ritiene tuttavia necessario definire con puntualità il livello di specificità della predetta *baseline* in relazione alle diversità intrinseche, per dimensione, economie di scala, contesti ambientali in cui si opera, dei diversi operatori di riferimento.

Appare di equilibrio la scelta di voler accedere all'utilizzo di menu regolatori attraverso la matrice *IQI* e, anche in questo caso, vista l'importanza che rivestirà la calibrazione tra previsioni efficienti e previsioni veritiere, siamo a richiamare l'attenzione sulla necessità che questi temi vengano trattati nel dettaglio nei tavoli che auspichiamo si aprano quanto prima per gli approfondimenti di dettaglio.

Di rilevanza appare il paragrafo relativo all'allocazione dei rischi e delle incertezze (7.22-7.26) il cui verificarsi appare verosimile, atteso il lungo periodo oggetto di previsione. Ciò, in particolare, vale ancor più per la tipologia di investimenti ad alto tasso tecnologico richiesti dall'ormai esteso ruolo del distributore, quale soggetto detentore di infrastrutture capaci di consentire innumerevoli innovazioni a beneficio degli utilizzatori finali del servizio. In tal senso Acea, da un lato, accoglie con favore quanto declinato al paragrafo 10.4 del DCO, laddove si specifica che potranno essere esclusi dall'applicazione dell'approccio *totex*, gli " ...investimenti per l'innovazione o comunque di lungo termine o caratterizzati da elevato livello di rischio e di incertezza non completamente riconducibili al perimetro di governo dell'impresa...", seppure appare opportuno condividere i criteri che il Regolatore intende utilizzare per identificare gli interventi che continueranno a ricevere una remunerazione *ex-post*, dall'altro rileva la necessità di non limitare il perimetro dei meccanismi di gestione dell'incertezza a mutamenti legati esclusivamente a fattori fuori dal controllo dell'impresa. Ciò in considerazione del fatto che è insita nella tipologia di investimento ad alto tasso di innovazione, la mutevolezza degli output attesi, che possono necessitare, per la loro stessa natura, di aggiustamenti o reindirizzamenti in corsa, proprio a salvaguardia dell'efficienza dei costi dell'investimento stesso (paragrafo 11.4).

In continuità logica con le osservazioni fatte in ordine alla necessità di caratterizzare la *baseline*, tenendo conto delle peculiarità di ciascun contesto di riferimento, anche e non solo in termini dimensionali, si evidenzia come le stesse logiche debbano informare il Regolatore in relazione alla definizione dei sentieri di sviluppo dei livelli di *output* e delle *performance* degli operatori (paragrafo 7.28).

In tema di continuità regolatoria, con particolare riferimento al paragrafo 7.36, laddove ci si riferisce alla valutazione del livello ottimale di capitalizzazione a cura dell'Autorità, facendo riferimento ai dati storici sul punto, ebbene si ritiene, questo un criterio, decisamente vincolante per la costruzione del budget a servizio dei futuri investimenti. Il tema degli investimenti è per definizione “*price sensitive*” per società quotate in borsa e come tale andrebbe esonerato da limiti stringenti costruiti solamente su parametri storici.

S2. Osservazioni relative ai contenuti, alla predisposizione e al processo di valutazione dei business plan

S3. Osservazioni sull'orizzonte temporale dei business plan.

S4. Osservazioni rispetto a ipotesi di individuazione di percorsi preferenziali basati sulla qualità dei business plan oppure sugli impatti tariffari.

S5. Osservazioni rispetto alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder nelle fasi di consultazione pubblica dei business plan e sulla valutazione della loro efficacia

Con riferimento al processo di sottoposizione al Regolatore e agli *stakeholder* del *business plan* nei contenuti prescritti dal DCO, si auspica un chiarimento in relazione alla compatibilità di detto passaggio con gli obblighi imposti alle società per azioni in termini di disciplina delle informazioni rese al mercato, tanto più ciò rileva nelle fasi di discussione pubblica previste nel DCO stesso.

Quanto all'orizzonte temporale proposto per il *business plan*, previsto tra i 5 e i 10 anni, si spiegano le ragioni già dedotte innanzi e relative alla mutevolezza intrinseca negli investimenti ad alto tasso tecnologico. Pertanto, occorrerebbe approfondire le accennate possibilità di aggiornamenti infra-periodo dei *business plan*.

Anche in relazione ai requisiti prospettati per l'accesso al meccanismo di c.d. *fast tracking* e consistenti nella maggior aderenza dei *business plan* ai *range* definiti dal Regolatore, si rilevano perplessità in ordine alla compressione che detto metodo eserciterebbe sulla capacità di innovazione/prospettazione di nuovi orizzonti di investimento da parte della società. In subordine, tuttavia, sarebbe auspicabile che il Regolatore esplicitasse con maggior dettaglio i criteri con i quali valuterà e opererà la sua scelta su ogni singolo piano.

Con riferimento al tema estremamente delicato e non sufficientemente affrontato all'interno del DCO (punti 7.27-30) della remunerazione del capitale investito, si concretizzano molti dei possibili *vulnus* del metodo, ma all'interno del DCO viene espresso solo un generico riferimento al punto: si reputa, piuttosto, opportuna l'indicazione di una revisione del WACC e dei suoi parametri, come ad esempio il β ed anche il gearing. Non è infatti ritenuto opportuno prevedere che in una regolazione con un livello di impatti sugli operatori molto più stringente, quale quella totex, il livello di rischiosità, anche solo con riferimento al rischio regolatorio, sia lasciato invariato. Inoltre, la gestione delle incertezze non passa solo per la revisione

del WACC e del suo fattore rischio endogeno, ma anche per l'applicazione di meccanismi di gestione dell'incertezza, con riferimento al lungo orizzonte temporale di riferimento. In tal senso, ad esempio come già detto, i meccanismi di “re-opener” e la potenziale esclusione di alcuni investimenti, che potrebbero doversi effettuare al di fuori del business plan per ragioni contingenti, sono solo citati dove invece sarebbe opportuna una maggiore contezza delle loro potenzialità e delle loro specificità.

S6. Osservazioni circa l'esigenza di adottare approcci specifici e differenziati per i servizi di trasmissione e distribuzione.

Si condivide l'esigenza di adottare approcci differenziati per i servizi di trasmissione e distribuzione tenuto conto del fatto che, come già espresso dall'Autorità, il caso italiano si caratterizza per l'esistenza di un unico operatore della trasmissione e di più soggetti che operano nella distribuzione e, tra loro, vede la presenza di un operatore principale.

S7. Osservazioni sulle esigenze connesse all'integrazione delle banche dati oggi esistenti e agli impatti e relazioni con la predisposizione dei rendiconti annuali separati.

Si ritiene condivisibile la previsione di integrazione del set di dati ad oggi nella disponibilità del Regolatore, purché siano preventivamente condivisi gli elementi di contenuto così da poter consentire agli operatori una completa rappresentazione della propria attività e delle complessità associate.

S8. Osservazioni rispetto all'identificazione delle fasi di sviluppo, agli obiettivi, agli strumenti, agli output e alle tempistiche orientative riferita a ciascuna di tali fasi.

S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di un eventuale disallineamento nelle tempistiche di implementazione dell'approccio totex tra servizio di trasmissione e servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi per l'individuazione dell'ambito di applicazione in relazione al servizio di distribuzione dell'energia elettrica in sede di prima applicazione, alle ipotesi di successiva estensione e alle relative tempistiche.

Con riferimento all'identificazione delle fasi di sviluppo del piano di attività e alla relativa tempistica, si rimanda all'apertura dei tavoli tecnici di approfondimento.

Rispetto alle ipotesi di implementazione dell'approccio *totex*, si rinvia a quanto indicato nel punto I. con riferimento alla necessità che l'applicazione del modello per tutti i distributori traguardi il sesto periodo regolatorio e, quindi, parta dall'anno 2024.

Il Responsabile REGULATORY

(Ing. Emanuela Cartoni)